

DECRETO DIRIGENZIALE N. 47 del 9 maggio 2006

**AREA GENERALE DI COORDINAMENTO ASSISTENZA SANITARIA SETTORE FARMACEUTICO - Legge 2.4.1968, nr. 475 e Legge 8.11.1991, nr. 362 - Sedi Farmaceutiche dei Comuni della Provincia di Avellino - Dichiarazione di vacanza e di nuova istituzione preordinata all'esercizio della prelazione.**

Alla stregua dell'istruttoria compiuta dal Servizio Istituzione e Gestione delle Farmacie e dalla espressa dichiarazione di regolarità della stessa espressa dal dirigente del Servizio medesimo

VISTA la delibera di Giunta Regionale nr. 3466 del 3.6.2000 ad oggetto: "Attribuzione di funzioni ai dirigenti della Giunta Regionale";

VISTO in particolare il punto h della succitata deliberazione che prevede la facoltà per i Coordinatori delle Aree Generali di Coordinamento, di delegare ai Dirigenti di Settore tutta o parte dell'attività ad essi attribuita;

VISTA altresì la circolare nr. 5 del 12.6.2000 dell'Assessore alle Risorse Umane della Regione Campania;

VISTO il decreto del Coordinatore dell'A.G.C. Assistenza Sanitaria nr. 94/SAN/SAS dell'8.7.2005, concernente la delega di compiti al Dirigente del Settore Farmaceutico;

PREMESSO che, in base a quanto previsto dall'art. 48 del Decreto Legge 30/09/2003 n. 269, convertito con legge 24 novembre 2003, n. 326, compete alle regioni bandire il concorso unico regionale per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati;

CONSIDERATO che la individuazione di tutte le sedi da mettere a concorso consegue all'esercizio o al mancato esercizio del diritto di prelazione, che l'ordinamento di settore riconosce in favore dei Comuni, secondo quanto previsto dall'art. 9 della legge 2.4.1968, nr. 475, così come modificato dalla legge 8.11.1991, nr. 362, e dall'art. 10 della stessa 2.4.1968, nr. 475;

ATTESO CHE in base alla disciplina fissata con gli articoli sopracitati, onde consentire l'esercizio della prelazione, occorre dar notizia e comunicazione del provvedimento che dichiara le sedi vacanti e quelle istituite a seguito di revisione della pianta organica delle farmacie, con l'indicazione delle sedi offerte in prelazione;

CONSIDERATO che occorre pertanto provvedere alla dichiarazione, di cui trattasi, relativamente ai Comuni della provincia di AVELLINO;

VISTO il decreto SAN/FARM nr. 145 del 9.4.2004, concernenti l'istituzione di nuove sedi, a seguito della realizzata revisione della pianta organica delle farmacie;

VISTE le risultanze delle operazioni di verifica e di approfondimento effettuate dal Settore Tecnico Amministrativo Provinciale di AVELLINO in ordine alle sedi vacanti prelazionabili;

RITENUTO di dover procedere conseguentemente alla dichiarazione, delle sottoindicate sedi vacanti e di nuova istituzione della provincia di AVELLINO, intendendosi l'adottando provvedimento come atto preordinato alla indizione del bando di concorso per il conferimento delle farmacie disponibili per il privato esercizio:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento
MONTECALVO IRPINO	2^	Nuova istituzione	NO
MONTEFORTE IRPINO	2^	Nuova istituzione	NO
MONTORO SUPERIORE (Fraz. BANZANO)	3^	Nuova istituzione	NO
NUSCO	2^	Nuova istituzione	NO
SOLOFRA (Fraz. S. AGATA)	3^	Nuova istituzione	NO

RILEVATO che, in base alla corretta applicazione dei criteri fissati, dall'art. 9 della L. nr. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della L. nr. 362/91, il diritto di prelazione è esercitabile da parte dei comuni relativamente alle sottoindicate sedi farmaceutiche:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento
MONTECALVO IRPINO	2 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO
MONTORO SUPERIORE (Fraz. BANZANO)	3 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO
NUSCO	2 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO
SOLOFRA (Fraz. S. AGATA)	3 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO

RITENUTO di dover provvedere con successivo atto per i Comuni di CALABRITTO e CANDIDA, attesa la necessità di completare un supplemento di istruttoria in atto, relativa al procedimento di revisione;

RITENUTO infine, che si debba far riserva di adozione, ove necessario, di un successivo atto, integrativo del presente, in riferimento a situazioni interessate da contenzioso non ancora risolto e a quelle in ordine alle quali non è possibile, allo stato, pervenire a definitive determinazioni;

RITENUTO di dover conseguentemente provvedere

VISTA la vigente normativa con particolare riguardo alle leggi 2.4.1968, nr. 475 e 8.11.1991, nr. 362;

#### DECRETA

per le motivazioni espresse in narrativa che qui si intendono richiamate e trascritte:

\* si dà atto che il presente provvedimento è atto preordinato al bando di concorso unico regionale per titoli ed esami per il conferimento delle sedi farmaceutiche vacanti e di nuova istituzione che risultino disponibili per l'esercizio da parte di privati;

\* ai sensi e per gli effetti degli art. 9 della legge 2.4.1968, così come modificato dalla legge 8.11.1991, nr. 362 e dall'art. 10 della stessa legge nr. 475/1968, sono dichiarate vacanti e di nuova istituzione le sottoindicate sedi farmaceutiche relative ai Comuni della provincia di AVELLINO:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento
MONTECALVO IRPINO	2 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO
MONTEFORTE IRPINO	2 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO
MONTORO SUPERIORE (Fraz. BANZANO)	3 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO
NUSCO	2 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO
SOLOFRA (Fraz. S. AGATA)	3 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO

\* in applicazione dei criteri fissati dall'art. 9 della L. nr. 475/1968, come modificato dall'art. 10 della L. nr. 362/1991, il diritto di prelazione è esercitabile da parte dei Comuni relativamente alle sottoindicate sedi farmaceutiche e con le indicazioni, di seguito, specificate:

Comune	Sede	Vacante o Nuova Istit.	Indennità Avviamento	Contenzioso non risolto
MONTECALVO IRPINO	2 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO	Esistenza cont.
MONTORO SUPERIORE (Fraz. BANZANO)	3 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO	Esistenza cont.
NUSCO	2 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO	Esistenza cont.
SOLOFRA (Fraz. S. AGATA)	3 <sup>^</sup>	Nuova istituzione	NO	NO

\* di rinviare, a successivo atto, per i Comuni di CALABRITTO e CANDIDA, attesa la necessità di completare un supplemento di istruttoria in atto, relativo al procedimento di revisione;

\* dare atto che, secondo quanto previsto dalla vigente pianta organica delle farmacie la delimitazione territoriale delle sedi farmaceutiche dei sopracitati Comuni è la seguente:

#### **MONTECALVO IRPINO**

ABITANTI NR. 4.267

FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91) NR. 1

FARMACIE ESISTENTI NR. 1

SEDI FARMACEUTICHE NR. 2

con le seguenti circoscrizioni:

1<sup>^</sup> SEDE: INTERO TERRITORIO COMUNALE CON ESCLUSIONE DEL TERRITORIO ASSEGNATO ALLA 2<sup>^</sup> SEDE;

2<sup>^</sup> SEDE: CONTRADA MAURIELLO: A PARTIRE DAL KM 0,600 DELLA STRADA PROVINCIALE S. VITO - APICE (ALTEZZA FABBRICATI DE MARCO DOMENICO E DE FURIA MARIANO) PROSEGUENDO PER TUTTA L'INTERA CONTRADA SINO AI CONFINI TERRITORIALI CON IL COMUNE DI ARIANO IRPINO.

#### **MONTEFORTE IRPINO**

ABITANTI NR. 8.674

FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91) NR. 2

FARMACIE ESISTENTI NR. 1

SEDI FARMACEUTICHE NR. 2

con le seguenti circoscrizioni:

##### **1<sup>^</sup> sede**

Confini: TALE AREA COMPRENDE TUTTO IL CENTRO ABITATO "STORICO" DI MONTEFORTE IRPINO NONCHE QUELLE AREE DI RECENTE EDIFICAZIONE POSTE NELL'IMMEDIATA VICINANZA.

TOPOGRAFICAMENTE ESSA E' COSI' INDIVIDUATA:

A) - AD OVEST DALLA LOCALITA' GAUDI POSTA AI CONFINI CON IL TERRITORIO COMUNALE DI MUGNANO DEL CARDINALE:

B) - A NORD L'AUTOSTRADA A16;

C) - A SUD CON LA STRADA PROVINCIALE "BRECCELLE" CIVICO 18;

D) - A EST, SUD-EST CON LA COMUNALE ALDO MORO FINO AL CIVICO 42, CON VIA TAVERNA

CAMPANILE 5, SS 7 BIS) FINO AL CIVICO 121 E CON VIA SAN GIOVANNI FINO AL CIVICO 17.

**2^ sede**

Confini: TALE AREA, COMPRENDE I NUCLEI CONSOLIDATI DI VIA ALVANELLA E VIA MOLINELLE NONCHE' GLI INSEDIAMENTI ISOLATI UBICATI NELLE AREE RURALI, ESSA E' COSI, INDIVIDUATA:

A) - AD OVEST STRADA PROVINCIALE "BRECCELLE" CIVICO 18, VIA ALDO MORO DAL CIVICO 50, VIA TAVERNA CAMPANILE (SS. 7 BIS) DAL CIVICO 119 E VIA SAN GIOVANNI DAL CIVICO 12;

B) - A NORD CON L'AUTOSTRADA A16;

C) - A SUD CON IL TERRITORIO COMUNALE DI AVELLINO E FORINO;

D) - AD EST CON IL COMUNE DI MERCOGLIANO ED AVELLINO.

**MONTORO SUPERIORE**

ABITANTI NR. 8.054

FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91) NR. 2

FARMACIE ESISTENTI NR. 2

SEDI FARMACEUTICHE NR. 3

con le seguenti circoscrizioni:

**1^ sede**

AD OVEST CONFINA CON IL TERRITORIO DI MONTORO INFERIORE;

A NORD-NORD OVEST E' DELIMITATO DALLA CONGIUNGENTE CHE DALL'INCROCIO (PROV.LE PER CONTRADA LINEA FERROVIARIA) GIUNGE AL TERRITORIO DI MONTORO INFERIORE FIANCHEGGIANDO IL CIMITERO DI BANZANO;

AD EST DALLA PROV.LE CHE DAL PUNTO DI INCROCIO CON LA LINEA FERROVIARIA ARRIVA AL PONTE DI TOMMASONE SULLA SOLOFRANA E DA QUESTO PUNTO SEGUENDO IL CORSO DELLA SOLOFRANA VERSO VALLE GIUNGE AL COMUNE DI MONTORO INFERIORE IN FRAZ. S. PIETRO;

**2^ sede**

A NORD-OVEST DALLA SOLOFRANA (TRATTO COMUNE DI MONTORO INFERIORE - PONTE TOMMASONE);

A OVEST CON PROV.LE TORCHIATI - BANZANO (TRATTO PONTE TOMMASONE - INCROCIO LINEA FERROVIARIA);

A NORD LINEA FERROVIARIA (TRATTO INCROCIO PROV.LE - CONFINE COMUNE DI SOLOFRA);

A EST COMUNE DI SOLOFRA;

A SUD COMUNI DI FISCIANO E CALVANICO;

A OVEST COMUNE DI MONTORO INFERIORE.

**3^ sede** TERRITORIO CONFINANTE A NORD CON IL COMUNE DI CONTRADA;

A EST CON IL COMUNE DI SOLOFRA;

A OVEST CON IL COMUNE DI MONTORO INFERIORE;

A SUD CON LA CONGIUNGENTE TRA IL CONFINE ED IL COMUNE DI SOLOFRA E MONTORO INFERIORE COSTITUITA IN PARTE DALLA LINEA FERROVIARIA CHE DAL COMUNE DI SOLOFRA INCROCIA LA PROV.LE S. PIETRO - BANZANO, IN PARTE DALLA STESSA PROV.LE ED IN PARTE DALLE STRADE CHE FIANCHEGGIANDO IL CIMITERO DI BANZANO GIUNGE AL TERRITORIO DI MONTORO INFERIORE.

### **NUSCO**

ABITANTI	NR. 4.420
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91)	NR. 1
FARMACIE ESISTENTI	NR. 1
SEDI FARMACEUTICHE	NR. 2

con le seguenti circoscrizioni:

1^ SEDE L'INTERO TERRITORIO COMUNALE CON ESCLUSIONE DI QUELLO COSTITUENTE LA FRAZIONE PONTEROMITO.

2^ SEDE FRAZIONE PONTEROMITO.

### **SOLOFRA**

ABITANTI	NR. 11.802
FARMACIE SPETTANTI (ex art. 1 L.362/91)	NR. 2
FARMACIE ESISTENTI	NR. 2
SEDI FARMACEUTICHE	NR. 3

con le seguenti circoscrizioni:

1^ SEDE DAL CONFINE DEL TERRITORIO VERSO NORD; VIA LANDOLFI; VIA NUOVA SCORZA; VIA A. MORO; VIA MAFFEI; VIA DELLA LIBERTA'; PORZIONE DI VIA SANT'ANDREA; VIA DELLE VIGNE; FINO AL CONFINE DEL TERRITORIO VERSO SERINO.

2^ SEDE VIA REGINA MARGHERITA; VIA FRATTA; VIA PANORAMICA SINO AL CIMITERO; VIA NUOVA ASI; VIA FRATTA FINO AL RACCORDO AUTOSTRADALE E ALLA FERROVIA.

3^ SEDE FRAZIONE SANT'AGATA; FRAZIONE SANT'ANDREA; FRAZIONE CERZETA; ZONA INDUSTRIALE; FINO AL CONFINE DEL COMUNE DI MONTORO SUPERIORE.

\* dare atto, inoltre, che l'attuale delimitazione delle sedi farmaceutiche sopraindicate è quella risultante dalla vigente pianta organica delle farmacie e che tale delimitazione potrà essere modificata in occasione e per effetto delle successive revisioni da realizzare;

\* dare atto che si debba far riserva di adozione, ove necessario, di un successivo atto, integrativo del presente, in riferimento a situazioni interessate da contenzioso non ancora risolto e a quelle in ordine alle quali non è possibile, allo stato, pervenire a definitive determinazioni.

Il presente decreto sarà comunicato ai Comuni aventi titolo all'esercizio del diritto di prelazione, all'Assessore alla Sanità ed al Settore "Stampa, Documentazione ed Informazione e Bollettino Ufficiale" per la integrale pubblicazione.

9 maggio 2006

*Dr.ssa Margherita De Florio*